

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

98.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
	Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 3
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 3, 5, 6, 8, 9 10, 11, 12
	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) 8
	Fracchia Bruno (PCI) 4, 5, 8, 9, 10
	Maceratini Giulio (MSI-DN) 5
	Mastrantuono Raffaele (PSI) 4, 8, 10, 11
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) . 8, 10, 11, 12
	Vairo Gaetano (DC) 10
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,55.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

dei disegni di legge « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

In assenza del relatore, onorevole Fumagalli Carulli, per la seduta odierna riferirò io stesso sui provvedimenti al nostro esame. Faccio presente ai colleghi che gli emendamenti verranno posti in votazione in linea di principio, essendo necessario acquisire il parere della Commissione affari costituzionali.

Ricordo ai colleghi che la discussione dell'articolo 1, iniziata nella seduta del 25 ottobre scorso, era stata sospesa per consentire alla Commissione un'ulteriore riflessione. Vorrei ribadire un concetto

già espresso nel corso del dibattito sull'articolo 1 svolto in sede referente, che però non risulta dai resoconti di quelle sedute poiché abbiamo la pessima abitudine di formulare le osservazioni più argute ed interessanti fuori dai verbali. Ricordo che il problema era stabilire se tener conto, ai fini della credibilità della funzione, anche del comportamento personale del giudice o solo di quello legato alla funzione; mi sembra fosse questo il punto sul quale cercare una dizione più armonica di quella attuale. Mi permetto di avanzare un suggerimento alla Commissione: mi pare necessario superare l'attuale formulazione dell'articolo 2, che così come è attualmente ha una latitudine immensa, per giungere ad un'altra che definisca una fattispecie regolata da un binario, che configuri una tipologia, sì da evitare l'indeterminatezza. Tener conto del comportamento legato alla funzione già comporta una dilatazione di campo vastissima, ma se addirittura vogliamo prendere in considerazione il comportamento personale del magistrato, l'indeterminatezza diventa assoluta.

Ricordo che in sede referente optammo per la prima soluzione, poiché il comportamento legato alla funzione poteva in qualche modo essere tipizzato; personalmente sono convinto che questa sia la soluzione migliore. Naturalmente, la Commissione è libera di procedere come meglio crede, ma — ripeto — tener conto anche del comportamento personale a mio avviso costituirebbe una previsione eccessivamente indeterminata.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, mi pare di ricordare che nella scorsa seduta, pur non essendo riusciti a concordare un nuovo testo dell'articolo 1, fosse emerso un orientamento generale abbastanza condiviso. Mi sembra fossimo tutti d'accordo, per esempio, sull'eliminazione dal comma 3 dell'aggettivo « riprovevoli », sulla base di considerazioni che non occorre a ripetere. Nel modificare il testo dell'articolo 1, quindi, dobbiamo cominciare da questo aspetto.

L'altra questione cui accennava il presidente non è di poco conto, anche se forzando il senso delle cose si potrebbe anche lasciare il testo così com'è. Siamo di fronte ad una normativa programmatica e di principi che fa riferimento alle ipotesi contenute negli articoli 2, 3 e 4 che si riferiscono rispettivamente all'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, fuori dell'esercizio delle funzioni e per diversi tipi di responsabilità. Il problema è stabilire se i comportamenti del magistrato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni siano tali da incidere solo sulla sua credibilità o se, invece, attraverso la credibilità della persona non si venga ad incidere anche sulla credibilità della funzione. Bisogna distinguere tra questi due aspetti.

Anche l'espressione riferita alla « credibilità della funzione » non mi pare tra le più felici. Ritengo che se ne possa introdurre una diversa, come per esempio « comportamenti che nuocciono al corretto esercizio della funzione » con una formula che mi sembra più attendibile, anche in considerazione del tipo di responsabilità che andiamo a configurare, rispetto a quello che potremmo considerare il bene tutelato, oltretutto che la funzione debba essere esercitata correttamente, indipendentemente dalla credibilità, che costituisce un concetto abbastanza vago e che contiene una serie di significati non tutti adattantisi al principio della responsabilità disciplinare.

Mi pare che, facendo riferimento al « corretto esercizio della funzione », coglieremmo entrambi gli aspetti che ci interessano, cioè il riferimento alla persona del magistrato e quello alla funzione da lui svolta. Se il Governo e il relatore fossero favorevoli a questa mia considerazione, la formula da adottare per il comma 3 dell'articolo 1 sarebbe la seguente: « Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni, il magistrato non deve tenere comportamenti che nuocciano al corretto esercizio della funzione ».

RAFFAELE MASTRANTUONO. Raccomando l'approvazione del mio emenda-

mento 1.6. Credo, infatti, che l'oggetto e la tutela dell'interesse pubblico risiedano essenzialmente nella credibilità della funzione. Sono anch'io favorevole all'abolizione del termine « riprovevoli », che può causare difficoltà di interpretazione e confusione. Ricordo che il mio emendamento afferma che, anche al di fuori dall'esercizio delle sue funzioni, il magistrato deve tenere (in senso positivo, quindi, anche in rapporto con i commi 1 e 2 dello stesso articolo 1, dove si prevede che « deve esercitare » e « deve rispettare ») comportamenti che non nuocciano alla credibilità della funzione giudiziaria.

GIULIO MACERATINI. Ricordo che il consenso sull'eliminazione dell'aggettivo « riprovevoli » è stato unanime. Mi dichiaro inoltre favorevole a definire in positivo la condotta che il magistrato deve tenere, come previsto nell'emendamento Mastrantuono 1.6.

Condividendo, inoltre, le perplessità dell'onorevole Fracchia circa il termine « credibilità », propongo l'espressione « corretto esercizio della funzione giudiziaria », che tuttavia risulta in qualche modo debole. Allora, poiché lo stesso onorevole Fracchia ha ricordato il prestigio dell'ordine giudiziario e questo concetto meriterebbe di essere tenuto presente nella legge, propongo di usare la seguente formulazione: « Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato deve tenere comportamenti che non compromettano il prestigio ed il corretto esercizio della funzione giudiziaria ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il ministro ringrazia vivamente la Commissione per l'apporto che sta offrendo alla miglior definizione del disegno di legge in esame che, com'è noto, è di origine governativa.

Il Governo si dichiara favorevole all'eliminazione dell'aggettivo « riprovevoli » al comma 3 dell'articolo 1. Sarei anche favorevole alla sostituzione del termine « credibilità », che può dar luogo ad incertezze, ma in realtà questa parola è

presente in quasi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ivi compreso quello dell'onorevole Mastrantuono. Preferirei la formulazione proposta dall'onorevole Fracchia, che fa riferimento al « corretto esercizio della funzione ». Inoltre, non avrei difficoltà ad accettare l'inserimento del concetto di « prestigio » proposto dall'onorevole Maceratini (anche se ricordo tutte le polemiche sorte sul prestigio nella giurisprudenza). Tuttavia, ritengo che l'eventuale formulazione sostitutiva del concetto di credibilità debba essere ulteriormente messa a punto, anche perché l'uso dell'aggettivo « corretto », riferito all'esercizio della funzione, riproduce il richiamo alla correttezza contenuto nel comma 1: non si comprenderebbe, allora, perché non si dovrebbero richiamare anche l'imparzialità, la diligenza, la laboriosità ed il riserbo del pari previsti al comma 1.

Sono propenso, quindi, ad una formulazione alternativa che faccia riferimento al nocumento all'esercizio della funzione anziché alla credibilità; peraltro, ritengo che occorrerebbe una più approfondita riflessione per i motivi testé ricordati. Propongo perciò di accantonare l'articolo 1 e di riprenderne la discussione dopo quella relativa agli articoli 2 e 3, per non pregiudicare l'elaborazione di tali disposizioni.

BRUNO FRACCHIA. Le osservazioni del ministro Vassalli mi sembrano degne di considerazione. Credo che la Commissione, una volta definiti gli articoli 2 e 3, non avrebbe difficoltà ad approvare l'articolo 1.

PRESIDENTE. Pur ritenendo valida la richiesta di accantonamento avanzata nella scorsa seduta, mi permetto di sottolineare che proprio l'indirizzo che vogliamo dare al nucleo della problematica che abbiamo di fronte dovrebbe indurci a stabilire con chiarezza cosa vogliamo. Credo non si tratti solo di un dato procedurale: è necessario definire con chiarezza quale comportamento chiediamo al magistrato fuori delle sue funzioni e nel-

l'ambito della sua attività e quale significato gli attribuiamo.

Propongo pertanto di formulare l'articolo 1 del provvedimento nel seguente modo:

« 1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio delle funzioni deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato deve tenere comportamenti che non compromettano la credibilità della funzione giudiziaria.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel comma 1 dell'articolo 3, nella lettera e), sia pure limitatamente ai comportamenti tenuti in pubblico, si parla di « ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria ». Ritornano quindi i concetti di « credibilità » e di « compromettere in modo grave », anche se in questo caso potrebbero essere giustificati perché riferiti a comportamenti pubblici. Tutto ciò mi porta ad insistere, anche se non in modo formale, affinché l'articolo 1 venga affrontato dopo la definizione degli articoli 2 e 3; avanzo questa richiesta anche perché — come ricordava il presidente — siamo in sede legislativa ed è opportuno seguire una certa procedura formale, di conseguenza è necessario che gli emendamenti siano presentati nei termini, mentre al momento abbiamo ancora qualche dubbio in merito al testo dell'articolo 1. Ritengo pertanto più opportuno deliberarne l'accantonamento.

PRESIDENTE. A questo punto, appare opportuno accogliere le reiterate richieste del ministro; pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 1 e di riprenderne la discussione dopo quella relativa agli articoli 2 e 3.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2 del testo approvato in sede referente, che risulta del seguente tenore:

ART. 2.

(*Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni*).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) fuori dei casi in cui costituiscano reato, i comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il manifesto perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti civili o penali, privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, l'abituale esen-

zione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) fuori dei casi in cui costituiscano reato, i comportamenti che determinano la divulgazione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

f) fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o di quello cui compete il dovere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 31 o di uno dei casi previsti dagli articoli 32 e 34.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile che abbia leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, quando la motivazione è richiesta dalla legge, che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri

del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti o se l'inosservanza dell'obbligo è causa di disservizio; ogni altra grave violazione di dovere di diligenza.

2. 1.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere le parole fuori dei casi in cui costituiscano reato.

2. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sopprimere le parole fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato.

2. 3.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 2.1 propone alcune correzioni alla lettera c) del comma 1 dell'articolo. Innanzitutto, laddove si parla di « provvedimenti privi di motivazione », vorrei precisare « provvedimenti privi di motivazione, quando la motivazione è richiesta dalla legge, che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali », poiché mi sembra eccessivo stabilire che il semplice difetto di motivazione venga a costituire un illecito disciplinare.

Al secondo rigo della stessa lettera c), inoltre, propongo di eliminare la parola « manifesto », poiché mi sembra che per costituire un illecito disciplinare sia sufficiente il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia.

Ho ritenuto, inoltre, che debba essere soppressa l'ipotesi dell'« adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge », anche se per uno scrupolo che definirei quasi formale, in quanto tale espressione mi sembra superflua, rientrando nella violazione di legge con cui si apre la lettera c) dell'articolo 2.

Infine, propongo di aggiungere, alla norma relativa all'obbligo di residenza,

l'espressione « se l'inosservanza dell'obbligo è causa di disservizio ».

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2 e 2.3, non vedo la ragione di fare riferimento ai casi in cui il fatto costituisce reato, perché anche in queste fattispecie gli illeciti hanno comunque rilevanza disciplinare.

BRUNO FRACCHIA. Signor ministro, relativamente all'obbligo di residenza, l'attuale stesura dell'articolo 2 prevede che costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto di tale obbligo « se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti ». Non ho ben compreso se lei proponga di aggiungere « o » se l'inosservanza dell'obbligo è causa di disservizio, oppure « e » se l'inosservanza provoca disservizi.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* La formula dell'emendamento 2.1 è « o se l'inosservanza ... », perché la mancanza disciplinare si registra anche se non vi è bisogno di autorizzazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO. È necessario comprendere qual è l'obiettivo che ci si prefigge. O prevediamo che la mera inosservanza dell'obbligo di residenza costituisca illecito disciplinare, come io penso, oppure immaginiamo che la causa della mancanza disciplinare risieda nell'aver provocato un disservizio, ma in questo caso quest'ultimo concetto deve risultare aggiuntivo al primo. Propendo per il mantenimento dell'espressione attuale, secondo la quale l'illecito si registra in mancanza dell'autorizzazione prevista dalle norme vigenti.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* In effetti, subito dopo si prevede che costituisca illecito disciplinare « ogni altra grave violazione del dovere di diligenza », con una formula abbastanza ampia che comprenderebbe molte ipotesi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non sono favorevole, inoltre, all'inclusione, nelle prime righe della lettera c) dell'articolo 2

dell'espressione « che abbia leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali ». Preferirei l'attuale previsione, che si limita a richiamarsi ad una « negligenza inescusabile ».

PRESIDENTE. Secondo me, l'aggettivo « inescusabile » è pleonastico, in quanto il concetto di « negligenza » è ben definito.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono disponibile ad espungere le espressioni ricordate dall'onorevole Mastrantuono dal testo dell'emendamento 2.1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritegno che l'espressione « che abbia leso in modo rilevante i diritti personali o patrimoniali » debba essere eliminata in entrambi i punti, poiché si tratta di una nozione che in qualche modo rappresenta un appiattimento della responsabilità disciplinare del magistrato sul modello della responsabilità civile. Credo, invece, che la nostra intenzione sia quella di costituire un modello comportamentale che non si occupi degli aspetti di responsabilità civile o penale derivanti dalla condotta del magistrato (se non di quelli affrontati dall'articolo 4 del provvedimento), ma delinea un modo diverso di esercizio delle funzioni. Condivido, peraltro, l'osservazione del ministro Vassalli circa il difetto di motivazione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo sono puntualissime proprio perché pongono in evidenza la differenza tra responsabilità disciplinare e responsabilità civile. Continua a suscitare in me qualche perplessità l'elevazione ad illecito disciplinare della pura e semplice mancanza di motivazione nell'emissione di un provvedimento, tuttavia ritiro entrambi gli incisi relativi alla lesione dei diritti personali o patrimoniali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché la motivazione è richiesta dalla legge, la sua omissione costituisce illecito.

BRUNO FRACCHIA. Dobbiamo tenere presente che il testo approvato dalla Commissione in sede referente non richiede l'evento per quanto riguarda la mancata motivazione, invece lo richiede quando si tratta dell'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge. L'emendamento del Governo propone l'unificazione di queste due ipotesi, ma allora ne deriva che l'espressione « lesione rilevante di diritti personali o patrimoniali » rimane in riferimento all'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge, mentre sparisce con riferimento all'emissione di provvedimenti privi di motivazione.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione dell'onorevole Fracchia mi sembra assai pertinente, quindi ritiro la parte dell'emendamento relativa all'emissione di provvedimenti privi di motivazione.

L'emendamento 2.1 proponeva, inoltre, la soppressione del riferimento all'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge in quanto ritenuta inutile; ciò avveniva in un contesto nel quale per la grave violazione di legge era prevista la condizione della lesione in modo rilevante di diritti personali o patrimoniali. Una volta che, in seguito alle osservazioni della Commissione, abbiamo eliminato questo riferimento, il Governo ritiene opportuno ritirare dall'emendamento quell'inciso.

PRESIDENTE. In qualità di relatore vorrei sottolineare che è ultroneo definire la negligenza « inescusabile », poiché essa è tale per definizione; di conseguenza propongo che venga soppressa tale definizione.

Riassumendo il dibattito fin qui svolto sugli emendamenti presentati dal Governo, ne presento uno complessivo, che è del seguente tenore:

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il manifesto perseguimento di fini diversi

da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti, civili o penali, privi di motivazione *con le seguenti* la violazione di legge determinata da grave negligenza; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione.

2. 4.

Il Relatore.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritiro gli emendamenti del Governo 2.1, 2.2 e 2.3 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Illeciti disciplinari
al di fuori delle funzioni*).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare abitualmente persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che gli consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere abitualmente rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio alla laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un pro-

cedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare l'attività o la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola abuso con la seguente uso.

3. 1.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole frequentare abitualmente con la seguente frequentare.

3. 2.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole trattenere abitualmente con la seguente trattenere.

3. 3.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) lo svolgimento di attività proprie degli iscritti ad un partito politico.

3. 4.

Nicotra.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli emendamenti del Governo all'articolo 3, mirano a sostituire, alla lettera a), la parola « abuso » con il termine « uso » e a sopprimere, alla lettera b) l'avverbio « abitualmente », sia al primo sia al penultimo rigo di tale lettera.

BRUNO FRACCHIA. Non ho alcuna osservazione sull'emendamento del Governo 3.1, in quanto in effetti mi pare più corretto il termine « uso »: l'abuso si registra per il solo fatto di cercare di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Nutro invece qualche perplessità sulla soppressione dell'avverbio « abitualmente ». Il concetto di frequentazione implica già di per sé una ripetizione di comportamenti, quindi, se usiamo l'espressione « frequentare abitualmente » richiediamo una consuetudine di comportamenti, un atteggiamento oltremodo ripetuto. Pertanto, potremmo conservare l'avverbio al primo rigo della lettera b) ed eliminarlo, invece, al penultimo rigo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Proprio per le considerazioni espresse dal collega Fracchia, propendo per l'eliminazione dell'avverbio « abitualmente » in ambedue i casi. Condivido gli emendamenti del Governo 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio, colleghi, che il concetto di frequentazione comprenda anche quello dell'abitudine. Però dobbiamo tenere presente che si potrebbe verificare il caso in cui il giudice incontra una sola volta una persona sottoposta a procedimento trattato dal magistrato stesso.

GAETANO VAIRO. Quindi, se gli incontri avvenissero due o tre volte, l'illecito disciplinare non si verificherebbe.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ma il magistrato che si occupa di procedimenti penali può frequentare tali persone per fini di giustizia. L'uso dell'avverbio « abitualmente » serve a correggere il concetto, ad attenuarlo, nel senso che la frequentazione è appunto abituale non per fini di giustizia.

PRESIDENTE. Il relatore condivide gli emendamenti del Governo 3.2 e 3.3.

Siamo tutti d'accordo sulla seguente formulazione: « Ogni altro comporta-

mento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria ».

L'emendamento Nicotra 3.4 è relativo al divieto di partecipare alle attività proprie degli iscritti ad un partito politico.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Raccomando l'approvazione di questo emendamento, che riproduce una disposizione recentemente introdotta, con riferimento ai componenti del Consiglio superiore della magistratura, dall'articolo 12 della legge 12 aprile 1990, n. 74: estendiamo a tutti i magistrati l'incompatibilità prevista per i membri del Consiglio superiore della magistratura. Se abbiamo previsto un analogo divieto per il Corpo degli agenti di custodia, a maggior ragione dobbiamo prevederlo per i magistrati.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non condivido questa proposta ed invito l'onorevole Nicotra a ritirare l'emendamento.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo ritiene prematuro introdurre una simile disposizione prima della conclusione dell'*iter* del provvedimento inteso a stabilire per i magistrati limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici. L'articolo 98 della Costituzione attribuisce alla legge la possibilità di limitare il diritto di iscrizione ai partiti per determinate categorie; poiché attualmente è in corso di esame un provvedimento di questo genere che riguarda anche i magistrati, mi sembra inopportuno con il provvedimento al nostro esame, elevare ad illecito disciplinare un fatto in merito al quale non si è ancora definita una legge dello Stato. La situazione dei membri del Consiglio superiore della magistratura è ben diversa, perché in quel caso è in vigore una legge dello Stato. Non sono quindi favorevole all'emendamento 3.4.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo grave l'affermazione del ministro

secondo la quale è inopportuno inserire in una legge che disciplina proprio l'incompatibilità dei magistrato un divieto di questo genere, poiché si tratta di una misura importante senza la quale la normativa al nostro esame rischia di non concludere nulla in merito alla tanto deprecata politicizzazione dell'ordine giudiziario. Sappiamo tutti, infatti, come i famosi pretori d'assalto costituivano le loro sentenze *a priori*.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Nicotra di non fraintendermi: volevo soltanto sottolineare che introducendo una simile norma configuriamo un illecito disciplinare in una materia nella quale non vi è ancora una legge dello Stato. In questa materia ritengo quanto mai necessario il parere della Commissione affari costituzionali, propongo pertanto di accantonare questo emendamento in attesa di tale parere.

PRESIDENTE. Desidero fare una precisazione: il parere della I Commissione è obbligatorio per tutto il provvedimento. Per tornare al merito della questione, stiamo definendo una serie di incompatibilità rispetto alla funzione giudiziaria nelle quali ravvisiamo un illecito disciplinare; ritengo che non sia necessario preventivamente approvare una norma sostanziale che fissi una regola generale, stabiliamo alcuni divieti e quello dell'iscrizione ai partiti politici può essere uno fra i tanti, sul quale si può essere o meno d'accordo, ma non mi pare si debba attendere la conclusione dell'*iter* di un'altra legge che, tra l'altro, potrebbe essere approvata o meno. La *sedes materiae*, a mio parere, è proprio questa.

RAFFAELE MASTRANTUONO. La prima questione è quella dell'illecito disciplinare: tentiamo di tipizzare l'illecito in relazione alla legge in vigore. L'altra questione è quella dell'incompatibilità. Non credo sia vietato introdurre una norma

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1990

ché preveda il divieto di iscrizione ai partiti politici, però ritengo necessaria un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. La Commissione ha tutto il diritto di stabilire quale debba essere il comportamento del magistrato nelle sue diverse componenti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Successivamente si prevede che il magistrato non possa partecipare all'attività di circoli.

PRESIDENTE. In considerazione delle opinioni espresse e data l'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvio il se-

guito della discussione alla seduta di domani, mercoledì 31 ottobre, alle ore 15.

La seduta termina alle 18,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 dicembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO